REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **AOSTA** SEZIONE **3**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**AZZONI**	**VALDO**	**Presidente**
☐	**POLITANO**	**GIAN CARLO**	**Relatore**
☐	**LANESE**	**GIUSEPPE**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 40/12

UDIENZA DEL

15/01/2013 **ore 09:30**

SENTENZA

N°

5/3/13

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

05/02/13

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 40/12
  depositato il 09/03/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T4A030400577 IRES-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T4A030400577 IVA-OP.IMPONIB. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T4A030400577 IRAP 2006
  contro: DIREZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA UFFICIO CONTENZIOSO

proposto dal ricorrente:
I.C.F.
IN PERS. DEL LEG. RAPPR.
VIA VEVEY 17 11100 AOSTA AO

difeso da:
PAESANI FEDERICA
LOC. GRAND CHEMIN N.30 11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

FATTO

Con ricorso n. 40/12 del 9 marzo 2012, Galeazzo Greco (commercialista Federica Paesani), ha impugnato l'avviso di accertamento n. T4AO 30400577 notificato in data 12 settembre 2011 ad oggetto imposta I.R.E.S., I.R.A.P. e I.V.A per l'anno 2006.

A seguito della verifica fiscale per l'anno 2006 a carico di Palaia Antonio, effettuata dalla Compagnia di Catanzaro della Guardia di Finanza, e della conseguente segnalazione di fatture per operazioni inesistenti, il competente Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Aosta ha iniziato una verifica fiscale nei confronti della società I.C.F. Srl di Aosta, contestando nel relativo PVC di aver contabilizzato e dedotto dal reddito 2006 una fattura della ditta individuale Palaia Antonio, per operazioni inesistenti.

La società I.C.F. Srl di Aosta ha comunicato al reparto della Guardia di Finanza –Compagnia di Catanzaro– di aver ricevuto dalla ditta individuale Palaia Antonio n. 4 fatture per un imponibile complessivo di €. 94.120, tutte saldate e pagate per cassa, in diverse rimesse nel periodo dal 9 gennaio 2006 al 10 luglio 2009, mentre il Palaia Antonio ha dichiarato di non conoscere la società I.C.F Srl e di non aver mai operato al di fuori del territorio calabrese. Il metodo di emissione e il fac-simile utilizzato, nonché la compilazione della fattura e le modalità di pagamento ricalcano le modalità abitualmente utilizzate dalla ditta individuale Palaia Antonio. A parere di entrambi i reparti verificatori (Guardia di Finanza di Catanzaro e di Aosta) le motivazioni addotte da Palaia Antonio non sono idonee a giustificare il mancato riconoscimento delle fatture, e anche la società I.C.F. Srl non è stata in grado di fornire alcun documento, ulteriori elementi o riferimenti tangibili che dimostrassero l'effettività della prestazione ricevuta dalla ditta Palaia Antonio; di conseguenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Valle d'Aosta – Ufficio Controlli, ha provveduto a recuperare a tassazione l'importo di €. 20.544, quale costo indeducibile e rettificare di conseguenza il reddito della società I.C.F. Srl, ai fini IRES, IRAP e IVA, il tutto con relative sanzioni.

La rappresentanza della ricorrente I.C.F. Srl, appellandosi al disposto dell'art. 7 comma 4 del D.Lgs. 546/92, sostiene che la prova testimoniale non è ammessa nel processo tributario, né a favore del contribuente né contro lo stesso (art. 111 Costituzione) e pertanto le dichiarazioni rese da terzi possono valere quali meri elementi indiziari, ma non come presunzioni, né tanto meno come prove (Corte Costituzionale n.18/2000, CTR Lombardia n.118/1998, Cassazione n. 903 del 25 gennaio 2002, n.3526 del 11 marzo 2002, n.4269 del 25 marzo 2002, n.15538 del 6 novembre 2002, n.16032 del 29 luglio 2002, n.24200 del 13 novembre 2006) pertanto "le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori ed inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di prove testimoniali, bensì di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative: hanno pertanto il valore probatorio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutati dal giudice" (Corte di Cassazione n. 14.228 del 19 giugno 2007). Nello stesso senso anche la Corte Costituzionale n. 18 del 21 gennaio 2000, secondo la quale: "le testimonianze improprie possono valere quali elementi indiziari e per costituire il fondamento della pretesa devono essere supportate da altri elementi o riscontri", così come la Corte di Cassazione n. 3526 del 11 marzo 2006, secondo cui le testimonianze sono prive "...di efficacia probatoria , con la conseguenza che esse risultano del tutto inidonee, di per sé, a fondare un'affermazione di responsabilità in termini di imposta..." e potranno "...essere utilizzate quando trovino ulteriore riscontro nel contesto probatorio emergente dagli atti..." (Corte di Cassazione n. 20353 del 27 settembre 2007)., mentre viceversa "la fattura è documento idoneo a documentare un costo dell'impresa ... non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Amministrazione, che adduce la falsità del documento e, quindi l'esistenza di un maggior imponibile, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere " (Corte di Cassazione, Sez. V, parte 2^ n. 18710 del 23 settembre 2005). La rappresentanza di parte ricorrente, a causa dell'illegittimità dell'atto impugnato per mancato assolvimento dell'onere della prova in capo all'Ufficio accertatore (art. 2697 c.c.), che ha considerato meri semplici elementi indiziari quali presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., conclude di conseguenza, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, diritti e onorari.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Valle d'Aosta – Ufficio Controlli, si costituisce in giudizio, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 546/1992, con nota 2012/13140 acquisita in CTP il 28 marzo 2012 (prot. S-188), contestando le tesi di controparte e evidenziando in particolare che, in data 24 agosto 2011, l'Ufficio ha effettuato segnalazione di ipotesi di reato (per false fatturazioni) alla Procura della Repubblica, e che in data 10 novembre 2011, la ricorrente società I.C.F. Srl, ha presentato un'istanza di accertamento con adesione priva di qualsiasi documentazione probatoria, che, di conseguenza, l'Ufficio ha respinto. Nel merito, l'Ufficio riprende integralmente le argomentazioni contenute nei PVC della guardia di Finanza –

Compagnia di Catanzaro e della compagnia di Aosta, conclude di conseguenza chiedendo di respingere il ricorso e liquidare in favore dell'Ufficio le spese e gli onorari di giudizio come da nota separata.
L'Agenzia delle Entrate, – Direzione regionale della Valle d'Aosta – Ufficio Legale, con nota 2013/1641 acquisita in CTP con prot. S-35 del 15 gennaio 2013, trasmette la citata nota spese per €. 4.527,00.
DIRITTO
Non è rilevante ai fini della decisione il fatto che non risulti agli atti la preliminare obbligatoria notifica alla controparte pubblica Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Valle d'Aosta – Ufficio Controlli, in quanto il ricorso deve essere rigettato con integrale attribuzione delle spese alla soccombenza, quantificate in €. 4.527,00, in adesione alla richiesta dell'Ufficio, verificata come congrua dal Collegio.
È di tutta evidenza il tentativo di parte ricorrente di invertire l'onere della prova ponendolo a carico della pubblica amministrazione, mentre gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, in assenza di prove contrarie prodotte dal contribuente, legittimano il recupero da parte dell'Erario delle spese dedotte dalla società, (Corte di Cassazione n.32525/2010), tanto più che "... è onere del contribuente dimostrare l'effettiva realizzazione dei costi sostenuti, non assumendo rilievo neppure l'asserita buona fede..." (Corte di Cassazione n. 6620/2009).
Nel caso di specie è la società ricorrente a non aver assolto l'onere della prova, tanto più che la ricorrente società I.C.F. Srl, in sede di contradditorio con il Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Aosta, non è stata in grado di indicare nemmeno il numero della targa dell'autocarro Iveco, che sarebbe stato oggetto di noleggio nel periodo aprile, maggio e giugno 2006.
Il Collegio condivide, infine, anche il recentissimo orientamento del Consiglio di Stato, il quale ha ribadito essere sufficiente che l'atto impugnato trovi conferma anche unicamente su una sola ragione fondata perché diventino irrilevanti tutte le ulteriori censure addotte dal ricorrente: "Ove l'atto impugnato sia legittimamente fondato su una ragione di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall'autorità emanante a rigetto della sua istanza". (Consiglio di Stato, sez. VI, 12 ottobre 2011, n. 5517). (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27.12.2012, n. 6682)
La Commissione

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Spese a carico della parte ricorrente liquidate in €. 4.527,00.
Così deciso in

Aosta, lì 15 gennaio 2013

IL RELATORE
Gian Carlo Politano

IL PRESIDENTE
Valdo Azzoni